SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Regione Toscana

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, al prof. Angelo Cece, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Angelo CECE;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sotto indicata, al corrispondente titolo accademico spagnolo di "Licenciado en Filologia Inglesa ", concessa il 4 maggio 2010 dal Ministerio De Educación - Spagna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post-secondaria: Laurea specialistica in "Studi letterari e linguistici" classe n. 42/S, conseguita in data 26 gennaio 2009 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

- titolo di abilitazione all'insegnamento: "Máster en Profesorado de Educación Secundaria Módulo especifico 12: Lengua Extranjera (Inglés)" conseguito il 18 giugno 2011 presso l'Universidad de Alicante (Spagna), posseduto dal cittadino italiano prof. Angelo CECE, nato a Berna (Svizzera) il 31 dicembre 1970, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di abilitazione o concorso:

45/A – Inglese lingua straniera;

46/A – Lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02518

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Renata Aleksandra Goc, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge . 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Renata Aleksandra GOC;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il diploma di Laurea Magistrale in "Geografia e processi territoriali" - classe LM-80 Scienze geografiche – conseguito il 28 marzo 2011 presso l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 26 settembre 2010, n. 81, è esonerata dalla presentazione della certificazione della competenza linguistica in quanto in possesso della laurea italiana sopra citata, che permette l'accesso all'insegnamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni e all'ulteriore formazione didattico pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attività formativa, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post-secondaria: Dyplom - tytul magistra – na kierunku Geografia - Nr. 5146/G/2003 - rilasciato in data 6 giugno 003 dall'Uniwersytet Gdański (Danzica) - Polonia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, (Certificato dell'ottenimento delle qualifiche pedagogiche) conseguito in data 13 maggio 2009, presso dall'Uniwersytet Gdański (Danzica) -Polonia,

posseduto dalla prof.ssa Renata Aleksandra GOC, di cittadinanza italiana e polacca nata a Bydgoszcs (Polonia) 6 giugno 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

39/A – Geografia.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02519

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ATOMINAL ECHO.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTIE DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ATOMINAL ECHO contenente la sostanza attiva pyriproxyfen;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l' Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva pyriproxyfen, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/EC della Commissione del 1 luglio 2008;

Vista la direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010, in corso di recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze attive tra cui il pyriproxyfen;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento ADMIRAL ECHO;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre agosto 2011 prot. 31275 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che l' Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ATOMINAL ECHO fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta

L'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ATOMINAL ECHO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pyriproxyfen nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5 – 10 – 20 – 25 – 40 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 5 – 10 - 25.

Il prodotto in questione è prodotto e confezionato nello stabilimento dell' Impresa:

Isagro Spa – Aprilia (Latina);

il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Kollant Srl – Vigonovo (Venezia).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

SBM Formulation – Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15077.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ATOMINAL ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

ATOMINAL ECHO

COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro	g.	9,81 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a	g.	100

Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100-200-250-500 ml 1-5-10-25 L

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation
Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano
Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

UTILIZZARE AD UNA DISTANZA DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON INFERIORE A 20 METRI CON UGELLI ANTIDERIVA (50% DI RIDUZIONE) SU AGRUMI, POMACEE E DRUPACEE.

MANTENERE UNA FASCIA DI RISPETTO NON TRATTATA DI 150 METRI DA PIANTE DI GELSO DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DEL BACO DA SETA.

Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto e durante la sua applicazione indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

ATOMINAL ECHO è un insetticida specifico con una lunga durata d' azione nei confronti di coccinilie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.

Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl.

Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)

Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.

Dose di impiego: 35-40 ml/hl

Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.

Dose di impiego: 50-75 ml/hl

Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE

Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.11.2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ATOMINAL ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

ATOMINAL ECHO
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 9,81 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100 ml

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. ..... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier du Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation - Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA - Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30-11-2011

12A02798

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AIKO ECHO.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AIKO ECHO contenente la sostanza attiva pyriproxyfen;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l' Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva pyriproxyfen, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/EC della Commissione del 1 luglio 2008;

Vista la direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010, in corso di recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze attive tra cui il pyriproxyfen;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento ADMIRAL ECHO;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31274 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che l' Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto AIKO ECHO fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta

L'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AIKO ECHO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pyriproxyfen nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5 – 10 – 20 – 25 – 40 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 5 – 10 - 25.

Il prodotto in questione è prodotto e confezionato nello stabilimento dell' Impresa:

Isagro Spa – Aprilia (Latina);

il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Kollant Srl – Vigonovo (Venezia).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

SBM Formulation – Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15078.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AIKO ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

AIKO ECHO
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 9,81 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
5-10-20-25-40-50-100-200-250-500 ml
1-5-10-25 L

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation
Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano
Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
UTILIZZARE AD UNA DISTANZA DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON INFERIORE A 20 METRI CON UGELLI ANTIDERIVA (50% DI RIDUZIONE) SU AGRUMI, POMACEE E DRUPACEE.
MANTENERE UNA FASCIA DI RISPETTO NON TRATTATA DI 150 METRI DA PIANTE DI GELSO DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DEL BACO DA SETA.
Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto e durante la sua applicazione indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
AIKO ECHO è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii),* Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.),* Parlatoria *(Parlatoria sp.),* Cocciniglia bianca degli agrumi *(Aspidiotus neri),* Cocciniglia di San José *(Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus),* Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona),* Cocciniglia mezzo grano di pepe *(Saissetia oleae)* su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii),* Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.
POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus)* e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona)* allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30-11-2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AIKO ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

AIKO ECHO
COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro g. 9,81 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
5-10-20-25-40-50-100 ml

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation - Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30.11.2011

12A02799

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ADMIRAL ECHO.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ADMIRAL ECHO contenente la sostanza attiva pyriproxyfen;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l' Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva pyriproxyfen, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/EC della Commissione del 1 luglio 2008;

Vista la direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010, in corso di recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze attive tra cui il pyriproxyfen;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2011 prot. 27869 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 16 settembre 2011 da cui risulta che l' Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ADMIRAL ECHO fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta

L'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ADMIRAL ECHO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pyriproxyfen nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5 – 10 – 20 – 25 – 40 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 5 – 10 25.

Il prodotto in questione è prodotto e confezionato nello stabilimento dell' Impresa:

Isagro Spa – Aprilia (Latina);

il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Kollant Srl – Vigonovo (Venezia).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

SBM Formulation – Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15053.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ADMIRAL ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

ADMIRAL ECHO
COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro	**g. 9,81 (=100 g/l)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Contenuto:
5-10-20-25-40-50-100-200-250-500 ml
1-5-10-25 L

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation
Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano
Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

UTILIZZARE AD UNA DISTANZA DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON INFERIORE A 20 METRI CON UGELLI ANTIDERIVA (50% DI RIDUZIONE) SU AGRUMI, POMACEE E DRUPACEE.

MANTENERE UNA FASCIA DI RISPETTO NON TRATTATA DI 150 METRI DA PIANTE DI GELSO DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DEL BACO DA SETA.

Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto e durante la sua applicazione indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

ADMIRAL ECHO è un insetticida specifico con una lunga durata d' azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE

Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30-11-2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ADMIRAL ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

ADMIRAL ECHO
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 9,81 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
5-10-20-25-40-50-100 ml

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation - Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
.............................30.11.2011.............................

12A02800

ORDINANZA 10 febbraio 2012.

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera *u)*;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visti gli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2009, n. 13;

Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2009, n. 79;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2010, n. 33;

Considerato il verificarsi di avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, a causa della contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione e all'ambiente;

Rilevato che l'adozione dell'ordinanza 18 dicembre 2008, e successive modificazioni, ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina organica in materia, mantenere le misure di salvaguardia e prevenzione;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.

4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.

5. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, è possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:

a) il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;

b) sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;

c) al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e' a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.

Art. 2.

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o

selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.

Art. 3.

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2. Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorità giudiziaria.

Art. 4.

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1 dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.

2. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' articolo 1, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonché a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

3. È attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle attività.

4. Il tavolo di cui al comma 3, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine provinciale dei medici veterinari.

Art. 5.

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.

2. Nel caso di rodenticidi per uso civile è previsto un contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale bersaglio fatti salvi i casi previsti all'articolo 1, comma 5.

3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione.

Roma, 10 febbraio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Reegistrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 398

12A02888

DECRETO 16 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kullmann Christina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visto, altresì, l'art. 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra KULLMANN CHRISTINA MARIA, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di "Krankengymnastin" conseguito in Germania, presso la "staatlich anerkannten Lehranstalt fur Krankengymnastik am Stadtischen Krankenhaus" - Ospedale Civico di Francoforte sul Meno - di Francoforte (Germania), in data 24 ottobre 1985, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Fisioterapista";

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 15 ottobre 2009, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto, altresì, l'art. 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0064956-P in data 28 dicembre 2009 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra KULLMANN CHRISTINA MARIA che il rico-

noscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale in: neurologia, oncologia, riabilitazione cardiorespiratoria, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 12 (dodici) mesi pari a 60 (sessanta) crediti formativi universitari, con formazione complementare nelle discipline sopra indicate;

Preso atto che la Sig.ra KULLMANN CHRISTINA MARIA ha dichiarato, con nota datata 15 gennaio 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il verbale datato 25 gennaio 2012 relativo alla prova attitudinale effettuata presso la struttura "I.R.C.C.S. Santa Lucia" di Roma, in data 25 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra KULLMANN CHRISTINA MARIA è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "Fisioterapista";

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Krankengymnastin" conseguito in Germania, presso la "staatlich anerkannten Lehranstalt fur Krankengymnastik am Stadtischen Krankenhaus" - Ospedale Civico di Francoforte sul Meno - di Francoforte (Germania), in data 24 ottobre 1985, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankengymnastin" a partire dal giorno 2 maggio 1987, dalla Sig.ra KULLMANN CHRISTINA MARIA nata a Francoforte sul Meno (Germania) il giorno 15 aprile 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02521

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra NICOLAE Maricica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Nivel 3 calificare, domeniul asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Nivel 3 calificare, domeniul asistent medical generalist" conseguito in Romania e rilasciato dalla Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno 2009 dalla sig.ra NICOLAE Maricica, nata a Bals (Romania) il giorno 28 marzo 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra NICOLAE Maricica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02520

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Muraru Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Muraru Veronica, nata a Halaucesti (Romania) il 25 dicembre 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Centro Studi "Sfefan Cel Mare si Sfant" di Pascani nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 30 novembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Centro Studi "Stefan Cel Mare si Sfant" di Pascani nell'anno 2011 dalla signora Muraru Veronica, nata a Halaucesti (Romania) il 25 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Muraru Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02570

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ardelean Camelia Viorica, coniugata Benchis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ardelean Benchis Camelia Maria Viorica, nata a Oradea (Romania) il giorno 8 novembre 1980, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistenta in specializarea Asistent Medical Generalist" (infermiere – profilo generale) conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che il predetto titolo risulta rilasciato al nominativo Ardelean Camelia Maria Viorica, nata a Oradea (Romania) il giorno 8 novembre 1980;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Benchis;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Viste le determinazioni della Conferenza dei Servizi del giorno 28 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 12 gennaio 2011, trasmesso alla richiedente con nota prot. DGRUPS/0001545-P del giorno 14 gennaio 2011, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento della misura compensativa consistente, un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore, ovvero, al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti discipline: area critica, etica, deontologia, legislazione e organizzazione professionale;

Vista la nota del 23 gennaio 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 15 dicembre 2011, con la quale il Responsabile della Didattica del corso di laurea in infermieristica Università di Roma "Tor Vergata" ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto presso le aree assistenziali di Chirurgia Generale ed Medicina Generale del Policlinico di Tor Vergata in Roma;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistenta in specializarea Asistent Medical Generalist" (infermiere – profilo generale) conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2002 dalla signora Ardelean Camelia Maria Viorica, nata a Oradea (Romania) il giorno 8 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Ardelean Camelia Viorica, coniugata Benchis, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02571

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Serra Policaretto della Sila», in Acri.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Serra Policaretto della Sila» di Acri (Cosenza) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Serra Policaretto della Sila» in comune di Acri (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02590

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù», in Pontremoli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù» di Pontremoli (Massa Carrara) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù» in comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02591

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Chiarissima», in Melfi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Chiarissima» in comune di Melfi (Potenza) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Chiarissima» in comune di Melfi (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02592

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro», in Acquapendente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro» di Acquapendente (Viterbo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Tesoro» in comune di Acquapendente (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02593

ORDINANZA 5 marzo 2012.

Adozione di ulteriori provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 dicembre 2011, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n° 304 del 31 dicembre 2011 recante adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P.;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità reso dalle Sezioni congiunte II e V nella seduta del 31 gennaio 2012 concernente anche le indicazioni per la gestione clinica dei casi in cui sono state impiantate le protesi mammarie prodotte dalla ditta Poly Implant Prothese;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 febbraio 2012, con il quale si è convenuto tra l'altro:

di condividere il documento recante "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poly Implant Prothèse (P.I.P.)";

di provvedere all'attuazione del percorso organizzativo assistenziale previsto dal sopracitato documento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per il SSN a legislazione vigente;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 1° marzo 2012, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003;

Vista la necessità e l'urgenza di adottare misure dirette a consentire la verifica dell'attuazione di quanto disposto dalla citata Ordinanza del Ministro della salute del 29 dicembre 2011, nonché di quanto convenuto tra Governo e Regioni nel ricordato Accordo del 9 febbraio 2012;

Ordina:

Art. 1.

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2012, rep. atti n. 43/CSR, di seguito indicato come Accordo, comunicano al Ministero della salute l'avvenuta adozione del programma regionale di presa in carico delle persone portatrici di protesi mammarie prodotte dalla ditta Poly Implants Prothese (P.I.P.), indicando le strutture individuate quali centri di riferimento per la realizzazione del medesimo programma.

2. Le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate che hanno effettuato interventi di impianto di protesi mammarie P.I.P., qualora diverse dalle strutture di cui al comma 3, notificano, entro il giorno 1 di ciascun mese, a partire dal 1° aprile 2012, alla competente azienda unità sanitaria locale le informazioni relative:

a) al numero delle persone richiamate per l'esecuzione dei controlli previsti nell'Allegato A del citato Accordo;

b) alla data degli interventi di espianto delle protesi mammarie P.I.P. effettuati;

c) alla data degli interventi di impianto di protesi mammarie effettuati per la sostituzione di protesi mammarie P.I.P..

3. Le strutture individuate dalle Regioni quali centri di riferimento per la realizzazione del percorso organizzativo assistenziale di presa in carico delle persone impiantate con le protesi mammarie P.I.P. di cui all'Accordo, con le stesse modalità di cui al comma 2 notificano le informazioni relative:

a) al numero di persone prese in carico per la valutazione clinica, specialistica e diagnostica effettuata caso per caso;

b) alla data degli interventi di espianto delle protesi mammarie P.I.P. effettuati a carico del SSN;

c) alla data degli interventi di impianto di protesi mammarie effettuati per la sostituzione di protesi mammarie P.I.P. a carico del SSN.

4. Per la notifica delle informazioni di cui al comma 2, le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate provvedono alla compilazione on line del modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute, di cui all'allegato 1, parte integrante della presente ordinanza e alla trasmissione dello stesso all'azienda unità sanitaria locale, salvo quanto previsto dal comma 6. Resta ferma la facoltà delle regioni di disporre in ordine all'individuazione delle modalità di trasmissione all'autorità regionale competente delle informazioni di cui al comma 2, avvalendosi anche del citato allegato 1.

5. Per la notifica delle informazioni di cui al comma 3, le strutture individuate quali centri di riferimento per la realizzazione del percorso organizzativo assistenziale di cui all'Accordo provvedono alla compilazione on line del modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute, di cui all'allegato 2, parte integrante della presente ordinanza e alla trasmissione dello stesso all'azienda unità sanitaria locale, salvo quanto previsto dal comma 6. Resta ferma la facoltà delle regioni di disporre in ordine all'individuazione delle modalità di trasmissione all'autorità regionale competente delle informazioni di cui al comma 3, avvalendosi anche del citato allegato 2.

6. Le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS e gli ospedali classificati notificano direttamente alla competente autorità regionale le informazioni di cui al comma 2, avvalendosi del predetto allegato 1, e qualora individuati quali centri di riferimento per la realizzazione del percorso organizzativo assistenziale di cui all'Accordo, notificano le informazioni di cui al comma 3 avvalendosi dell'allegato 2.

7. Le competenti autorità regionali, entro i quindici giorni successivi al termine per la ricezione delle suddette notifiche, assicurano che i dati raccolti vengano comunicati, via PEC, all'indirizzo protesipip@postacert.sanita.it del Ministero della salute- Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, garantendo la tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le autorità regionali utilizzano per la comunicazione il modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute di cui all'allegato 3 parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha efficacia per dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2012

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 236

ALLEGATO 1

Monitoraggio delle azioni poste in essere dalla struttura sanitaria che ha effettuato interventi di impianto di Protesi Mammarie Poly Implant Prothèse (PIP)

Tutta la documentazione di riferimento è consultabile sul sito internet del Ministero della Salute.

www.salute.gov.it > Dispositivi Medici> Protesi mammarie PIP

Selezionare la regione in cui si trova la struttura: **REGIONE**

1. Dati identificativi della struttura

1.1 Tipologia Struttura	Scegliere una delle tre tipologie: Struttura di ricovero pubblica o privata/Ambulatorio pubblico o privato accreditato/Ambulatorio privato non accreditato (opzioni da menù a tendina)
1.2 Nel caso di ambulatorio pubblico o privato accreditato indicare se :	
	interno ad una azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria o IRCCS
1.2.1 Azienda sanitaria	Scegliere una delle Aziende sanitarie della regione (opzioni da menù a tendina)
1.3 Codice struttura	Scegliere una delle strutture proposte (opzioni da menù a tendina)
1.4 N. autorizzazione regionale	solo per Ambulatorio privato non accreditato
1.5 Denominazione	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.6 Partita IVA	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.7 Indirizzo	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.8 Cap	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.9 Comune	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.10 Provincia	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato
1.11 Azienda Sanitaria Locale	compilato in automatico tranne nel caso di Ambulatorio privato non accreditato

2. Dati del responsabile

Il modulo è stato compilato il		da:	
2.1 Nominativo		2.2 Qualifica	
2.3 Telefono		2.4 Email	

3. Periodo di riferimento dei dati

Scegliere uno dei periodi di monitoraggio (opzioni da menù a tendina per mese)

4. DATI RELATIVI ALLE AZIONI INTRAPRESE

4.1 Numero di persone richiamate:

4.2 Indicare, per ciascun intervento di espianto di protesi mammarie PIP effettuato, il giorno, mese e anno dell'intervento:

Progressivo	Data espianto
1	gg/mm/aa
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Progressivo	Data espianto
31	gg/mm/aa
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

4.3 Indicare, per ciascun intervento di impianto di protesi mammarie effettuato per la sostituzione di protesi mammarie PIP , il giorno, mese e anno dell'intervento:

Progressivo	Data impianto
1	gg/mm/aa
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Progressivo	Data impianto
31	gg/mm/aa
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

5. Ulteriori annotazioni e segnalazioni:

ALLEGATO 2

Monitoraggio delle azioni poste in essere dai centri di riferirmento individuati dalle Regioni in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2012

Tutta la documentazione di riferimento è consultabile sul sito internet del Ministero della Salute.
www.salute.gov.it > Dispositivi Medici> Protesi mammarie PIP

Selezionare la regione in cui si trova il centro di riferimento: **REGIONE**

1. Dati identificativi del Centro di riferimento

1.1 Tipologia Struttura	Scegliere una delle tipologie: Struttura di ricovero pubblica o privata/Ambulatorio pubblico o privato accreditato(opzioni da menù a tendina)
1.2 Nel caso di ambulatorio pubblico o privato accreditato indicare se :	interno ad una azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria o IRCCS
1.2.1 Azienda sanitaria	Scegliere una delle Aziende sanitarie della regione (opzioni da menù a tendina)
1.3 Codice struttura	Scegliere una delle strutture proposte (opzioni da menù a tendina)
1.5 Denominazione	compilato in automatico
1.6 Partita IVA	compilato in automatico
1.7 Indirizzo	compilato in automatico
1.8 Cap	ccompilato in automatico
1.9 Comune	compilato in automatico
1.10 Provincia	compilato in automatico
1.11 Azienda Sanitaria Locale	compilato in automatico

2. Dati del responsabile

Il modulo è stato compilato il		da:	
2.1 Nominativo		2.2 Qualifica	
2.3 Telefono		2.4 Email	

3. Periodo di riferimento dei dati

Scegliere uno dei periodi di monitoraggio (opzioni da menù a tendina per mese)

4. DATI RELATIVI ALLE AZIONI INTRAPRESE

4.1 Numero di persone prese in carico

4.2 Indicare, per ciascun intervento di espianto di protesi mammarie PIP effettuato, il giorno, mese e anno dell'intervento:

Progressivo	Data espianto
1	gg/mm/aa
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Progressivo	Data espianto
31	gg/mm/aa
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

4.3 Indicare, per ciascun intervento di impianto di protesi mammarie effettuato per la sostituzione di protesi mammarie PIP , il giorno, mese e anno dell'intervento:

Progressivo	Data impianto
1	gg/mm/aa
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Progressivo	Data impianto
31	gg/mm/aa
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

5. Ulteriori annotazioni e segnalazioni:

ALLEGATO 3

Quadro riepilogativo delle azioni poste in essere dalle Regioni in attazione dell'Accordo Stato - Regioni del 9 febbraio 2012

Codice e denominazione regione **REGIONE**

Stuttura regionale responsabile della ricognizione

1.1 Denominazione

1.2 Unità organizzativa

1.3 Nome del responsabile

1.4 Telefono

1.5 Email

Riepilogo di moduli oggetto di invio

2.1 Numero di moduli notificati dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali

2.2 Numero di moduli notificati dai centri di riferimento regionali individuati ai sensi sensi dell'Accordo Stato - Regioni 9 febbraio 2012

2.3 Data di invio

2.4 Periodo di riferimento dei dati

Persona di contatto per eventuali richieste di chiarimento:

3.1 Nominativo

3.2 Qualifica

3.3 Telefono

3.4 Email

Note

Il presente modulo, unitamente ai moduli di cui all'allegato 1 della presente ordinanza pervenuti dalle singole strutture presenti sul territorio regionale nonchè ai moduli di cui all'allegato 2 della presente ordinanza pervenuti dai centri regionali di riferimento, va inviato all'indirizzo di Posta elettronica certificata **protesipip@postacert.sanita.it** del Ministero della salute

12A02898

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2012.

Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, per l'anno 2011.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, ed il relativo allegato, con il quale, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario Ciaccia, è stato attribuito il titolo di vice ministro;

Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perché operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;

Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 2 febbraio 2012, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato:

anno 2011 scostamento in punti percentuali = 0,7;

Decreta:

Art. 1.

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell' anno 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2012

p. *Il Ministro:* CIACCIA

12A02787

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n.498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto dell'ordinanza del sindaco di Bari 2012/00149 - 2012/076/00001 con la quale veniva disposta la chiusura di tutti gli Uffici pubblici a causa delle avverse condizioni atmosferiche nei giorni 7 e 8 febbraio 2012;

Vista la nota di questa Direzione regionale prot. n. 1329 del 6 febbraio 2012 con la quale, in ottemperanza a detta ordinanza, è stata disposta la chiusura dell'Ufficio provinciale di Bari per le giornate innanzi indicate;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 21 febbraio 2012 con nota prot. n. 71/12 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari nelle giornate del 7 febbraio e 8 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 febbraio 2012

Il direttore regionale: PANETTA

12A02790

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Collegamento Orte Falconara con la linea adriatica. Nodo di Falconara - 1° lotto funzionale: Approvazione progetto definitivo (CUP J31J05000030011). (Deliberazione n. 54/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la disciplina concernente il vincolo preordinato all'esproprio per le infrastrutture strategiche e, in particolare l'art. 4 che, al comma 2, lettera *r)*, n. 4), aggiungendo il comma 7-*bis* nell'art. 165 del Codice dei contratti pubblici, estende la durata del vincolo da cinque a sette anni e stabilisce una diversa modalità di reiterazione dello stesso, e al comma 9 prevede altresì l'applicazione dei nuovi termini anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», che all'art. 39, commi 1 e 2, prevede, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto e che, qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che, all'allegato 1, include, tra i «Sistemi ferroviari» del corridoio plurimodale adriatico, l'«Asse ferroviario Bologna-Lecce-Taranto»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), conferma tra i «Sistemi ferroviari» del corridoio plurimodale adriatico, l'«Asse ferroviario Bologna-Lecce-Taranto»;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 96, (*G.U.* n. 57/2006) con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara», per un costo complessivo quantificato in 210 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica che include l'opera in esame nella «Tabella 1 - aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella «Tabella 2 - Programma infrastrutture strategiche: opere da avviare entro il 2013»;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 22 febbraio 2011, n. 7348, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della istanza del soggetto aggiudicatore, ha trasmesso la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio concernente l'opera in esame, motivando sulla persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera ed evidenziandone la necessità ed urgenza, in connessione col possibile utilizzo ad altri fini delle aree interessate, con conseguente incremento dei costi di realizzazione dell'opera;

Vista la nota 6 luglio 2011, n. 26616, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato del primo lotto del progetto definitivo del «Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara»;

Viste le note 7 luglio 2011, n. 26835, e 27 luglio 2011, n. 29619, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria sull'opera all'esame;

Viste le note 28 luglio 2011, n. 85574 e 2 agosto 2011, n. 88854, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha rispettivamente espresso e confermato «il nulla da osservare» sull'intervento in esame;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Considerato che l'intervento di cui sopra è incluso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Marche, sottoscritta il 24 ottobre 2002;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che con delibera n. 96/2005 questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del «Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara» e ha fissato il «limite di spesa» in 210 milioni di euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l'approvazione del progetto definitivo relativo al 1° lotto funzionale dell'opera sopra citata;

che le opere oggetto dell'approvazione sono le seguenti:

la costruzione di una bretella a semplice binario (1,5 km, con possibilità di raddoppio quando il raddoppio dell'intera linea Orte-Falconara sarà completo) di collegamento fra la linea Orte-Falconara e la linea Adriatica, diretta verso nord;

la costruzione della «Variante di Falconara» a doppio binario (4,4 *km)* tra le stazioni di Montemarciano e Falconara Marittima;

la costruzione di una nuova stazione merci di smistamento (Jesi interporto) nelle adiacenze dell'interporto di Jesi con contemporanea dismissione dell'attuale scalo merci di Falconara marittima;

la riallocazione dell'attuale sottostazione elettrica di Falconara Marittima;

la costruzione della nuova stazione di Montemarciano e dismissione dell'attuale;

che il primo lotto in esame, ottenuto operando un ridimensionamento degli impianti ferroviari della stazione di Jesi Interporto e stralciando alcune opere minori è rispondente comunque alle caratteristiche prestazionali e alle specifiche funzionali definite nel progetto preliminare approvato;

che l'intervento si sviluppa interamente nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di Ancona, nei Comuni di Falconara Marittima, Montemarciano, Jesi, Monsano, Monte San Vito, Chiaravalle;

che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in sede di approvazione del progetto preliminare dell'opera con la citata delibera n. 96/2005;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della istanza del soggetto aggiudicatore del 31 gennaio 2011, n. UA 31/01/2011 RF1-DIN \ A0011/P/20011/0000141, ritiene che:

l'impossibilità di giungere ad una tempestiva emanazione dell'atto dichiarativo della pubblica utilità dell'opera è riconducibile alla necessità di procedere per lotti funzionali in conseguenza della insufficienza di risorse; trattasi, quindi di causa non imputabile all'inerzia del soggetto aggiudicatore ma riconducibile a oggettive ragioni concernenti l'attuazione del progetto preliminare;

persiste il preminente interesse pubblico dell'infrastruttura, in quanto l'opera consentirà la realizzazione del collegamento diretto, in direzione nord, tra la linea Orte-Falconara e la linea ferroviaria Bologna-Lecce (linea Adriatica) in prossimità del nodo di Falconara. Tale collegamento è considerato strategico ai fini dell'esercizio ferroviario in quanto consente di evitare le operazioni di manovra dei treni nella stazione di Falconara Marittima;

gli eventuali oneri per gli indennizzi, dovuti ai proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio, al momento stimati in 903.322 euro, trovano capienza nel finanziamento disponibile per la realizzazione dell'opera;

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché, qualora non si addivenisse tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe molto più oneroso realizzare l'opera;

che il Ministero istruttore ritiene quindi sussistere i presupposti per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio degli immobili interessati dall'opera in esame;

che in data 7 gennaio 2009 il soggetto aggiudicatore (RFI), ha trasmesso alle amministrazioni interessate il progetto definitivo dell'intera opera, comprensiva del primo lotto, ai fini dell'approvazione ai sensi del codice dei contratti pubblici;

che in data 25 marzo 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza di servizi, che si è chiusa il giorno 12 aprile 2009;

che la Regione Marche, nel corso della seduta della Conferenza di servizi e con delibera di giunta regionale 20 aprile 2009, n. 653, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale, con nota del 22 luglio 2009, n. DSA-2009-0019729, ha comunicato gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ai sensi dell'art. 185, comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006, ove si rileva in particolare che il progetto di monitoraggio ambientale, nelle linee generali di impostazione, è condivisibile, ma dovrà essere modulato secondo quanto previsto dalla normativa vigente (all. tecnico XXI del decreto legislativo n. 163/2006) per quel che riguarda la versione da produrre con il progetto esecutivo;

che il Ministero decreto legislativo - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, con nota del 16 aprile 2010, n. DG/PAAC/34.19.04/12167, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, da ottemperare in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato gli elaborati progettuali relativi all'individuazione delle interferenze e ha allegato il cronoprogramma relativo alla risoluzione delle stesse;

che il progetto contiene gli elaborati concernenti gli espropri;

che nella relazione di rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto medesimo, si dichiara che il progetto definitivo dell'intera opera è rispondente, ai sensi dell'art. 166, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, al progetto preliminare approvato da questo Comitato, con prescrizioni e raccomandazioni, con la delibera n. 96/2006;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, è individuato in Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;

che il tempo stimato per l'esecuzione del progetto definitivo del primo lotto funzionale dell'intervento prevede l'affidamento entro il mese di luglio 2012 e l'attivazione di tutte le fasi funzionali dell'intervento entro il 2017, per una durata complessiva delle attività di quattro anni e dieci mesi di cui otto mesi per la progettazione esecutiva e cinquanta mesi per la realizzazione delle opere;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto definitivo «Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara», costituito da due lotti funzionali, è pari a 240 milioni di euro, con un incremento di 30 milioni di euro rispetto al limite di spesa determinato dal CIPE con la citata delibera n. 96/2005 di approvazione del progetto preliminare;

che con nota del 6 dicembre 2010, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha rappresentato che:

il citato incremento di 30 milioni di euro è da attribuirsi al rispetto delle prescrizioni formulate da questo Comitato con la delibera n. 96/2005, all'adeguamento monetario e alla necessità di attrezzare le tratte di intervento con una nuova tecnologia;

le disponibilità finanziarie indicate nell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011, pari a 210 milioni di euro, consentono di realizzare il primo lotto dell'intervento sopra descritto;

Delibera:

1. Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 96/2005.

Ai sensi dell'art. 165 del codice dei contratti pubblici, comma 7-*bis*, così come modificato dal decreto-legge n. 70/2011, è reiterato il vincolo preordinato all'esproprio relativo agli immobili interessati dalla realizzazione del «Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara».

Gli oneri connessi con la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, attualmente stimati in 903.332 euro, trovano copertura nell'ambito del quadro economico del progetto.

2. Approvazione progetto definitivo.

2.1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 166, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del 1° lotto funzionale del «Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.

Le prescrizioni citate al punto 2.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2.2. Gli elenchi degli elaborati progettuali relativi agli espropri e alla risoluzione delle interferenze sono riportati, rispettivamente, nella 1ª e nella 2ª parte dell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3. L'efficacia della presente delibera è subordinata alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte del Presidente della Regione Marche, del consenso espresso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, con le modalità e la procedura previste dall'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

4. Disposizioni finali.

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

4.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE). Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo anche conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata e di quanto disposto dall'art. 149 del codice dei contratti pubblici.

4.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

4.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 19

ALLEGATO 1

Nodo di Falconara

PRESCRIZIONI – PARTE 1^A^

1.1 - Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione esecutiva, dovrà:

1. definire nel dettaglio la funzionalità e la logistica delle aree di cantiere, nonché l'analisi qualitativa e quantitativa del traffico ingenerato dalla cantierizzazione e dalle fasi di realizzazione;
2. adeguare il Piano di Monitoraggio Ambientale alle norme tecniche dell'Allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006 con particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e risoluzione delle criticità;
3. curare che siano verificati gli aspetti progettuali per le cave e discariche relativi a tutte le componenti ambientali coinvolte (atmosfera, clima acustico, ambiente idrico, vegetazione, fauna ed ecosistemi), nonché che sia redatta una pianificazione puntuale dei trasporti connessi. Dovrà altresì produrre apposito progetto, ai fini della compatibilità ambientale, di riutilizzo delle terre ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006, modificato con D. Lgs. n. 4/2008;
4. affinare le soluzioni tipologico - architettoniche previste dal progetto definitivo per le opere di attraversamento dei corsi d'acqua, alle quali dovranno eventualmente adeguarsi le opere ferroviarie vicine, confrontandosi, per le soluzioni definitive di inserimento (scelta dei materiali e aspetto formale), con le entità territoriali interessate;
5. prevedere la mitigazione dell'impatto visivo delle opere d'arte, facendo assumere ai previsti inserimenti di alberature e siepi lungo alcuni tratti dei margini laterali della linea ferroviaria in progetto (utilizzando specie autoctone tipiche), funzione di schermatura almeno parziale dell'infrastruttura, mantenendo la percezione visuale del paesaggio agricolo, cercando di realizzare il massimo aspetto di naturalità ed evitando la scansione vegetale del tutto omologa a quella delle pile dei viadotti interessati;
6. realizzare interventi mirati per la rinaturalizzazione di ambiti degradati, con creazione di nuove aree di vegetazione autoctona, in continuità con le macchie esistenti, oltre all'ampliamento delle formazioni vegetali lineari (siepi e filari) o inserimento di fasce di vegetazione ripariale lungo le rive dei corsi d'acqua interessati dal passaggio dell'infrastruttura, di ampiezza atta a garantire un passaggio asciutto per gli animali e quindi in grado di svolgere la funzione di corridoi ecologici;

7. rivedere la progettazione delle previste pannellature anti-rumore, mediante l'inserimento di tipologie diverse da quelle standard, adeguandole ai diversi ambiti attraversati, ferroviario - industriale, agricolo - paesistico, urbano, mediante l'adozione di pannelli trasparenti o proposte di inserimento di zone filtro naturalizzate che ne mitighino l'aspetto di cesura orizzontale delle visuali paesistiche. In sede di progettazione esecutiva deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge per tutti i ricettori sensibili, con particolare riferimento ai livelli notturni;
8. sviluppare proposte o studi concettuali di riqualificazione urbanistica, nelle aree dismesse inerenti sia lo scalo merci di Falconara Marittima, sia l'area situata tra la linea ferroviaria e la raffineria API, in senso propositivo verso le Amministrazioni coinvolte, con particolare attenzione al contenimento dei rischi sullo spazio antropico e sull'ambiente;
9. prevedere la restituzione periodica programmata e su richiesta delle informazioni e dei dati del monitoraggio ambientale in maniera strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento e con possibilità sia di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche, sia di confronto con i dati previsti nel SIA, concordando gli standard anche in relazione alle reti di monitoraggio degli Enti Locali di controllo;
10. tenere in debito conto gli aspetti della sicurezza stradale inerente ai percorsi veicolari e pedonali sia durante la fase esecutiva delle opere (compreso il rilevante trasporto e smaltimento dei materiale di scavo) che durante la fase di gestione del nuovo nodo;
11. razionalizzare e precisare le previsioni del progetto definitivo riguardo al Piano dei Cantieri, alle cave di prestito ed ai siti di sistemazione delle terre di esubero, provvisori e permanenti;
12. sottoscrivere con il comune di Falconara Marittima appositi accordi al fine di:
    - includere, tra le aree da espropriare e cedere gratuitamente al Comune di Falconara M.ma, una adeguata fascia di terreno parallela alla bretella di raccordo tra la linea Adriatica e la Orte-Falconara, dell'ampiezza di almeno ml 16,00 tale da garantire la eventuale realizzazione di una strada extraurbana secondaria di collegamento tra il quartiere Stadio e la Via Flaminia, dotata di due corsie, marciapiedi e banchine laterali, percorso pedociclabile e parcheggio in linea;
    - includere, tra le opere a totale carico del soggetto aggiudicatore, le opere stradali per il raccordo tra la nuova e la vecchia viabilità (variante alla Via Flaminia, lato Villanova) ivi compresa la porzione localizzata fuori del corridoio;

- garantire la cessione gratuita al comune al fine di uso pubblico dell'edificio ubicato in area di risulta contermine al sottovia di Via Nazionale ai margini del quartiere di Villanova;

13. garantire che per le opere a verde, già previste dal progetto definitivo e quelle integrative da prevedersi in sintonia con gli Enti locali, da realizzare ai fini della mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'infrastruttura, sia previsto un piano dì manutenzione i cui relativi oneri finanziari siano posti a carico del soggetto aggiudicatore;
14. ridurre ulteriormente e portare al minimo le aree da occupare per la nuova stazione di Montemarciano, tra Via dei Gabbiani e Via Buglioni, individuando soluzioni tecniche idonee e tali da non comportare occupazione di strade ed aree pubbliche e non impedire l'accesso carrabile dalla pubblica via degli edifici privati;
15. prevedere un sottopasso pedonale della Strada Statale n. 16 che colleghi l'abitato a monte della strada con l'area della nuova stazione di Montemarciano;
16. prevedere per i manufatti fuori terra della stazione di Jesi Interporto l'uso di materiali di rivestimento e soluzioni cromatiche che tengano conto del contesto rurale circostante (colori tenui e materiali rustici) nonché l'inerbimento delle scarpate e di tutte le superfici non direttamente destinate ad accogliere gli impianti previsti, oltre ad un'idonea sistemazione del verde che minimizzi l'impatto visivo dell'intero intervento;
17. rispettate le prescrizioni di dettaglio impartite dall'ANAS - Compartimento della Viabilità per le Marche con nota prot. CAN-0008170-P del 19 marzo 2009.

1.2 - Prescrizioni in sede di esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatore, in sede di esecuzione dell'opera, dovrà:

1. presentare, contestualmente alla comunicazione di inizio operativo dei cantieri, il manuale di gestione ambientale dei cantieri conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal sistema EMAS, come previsto dall'Allegato Tecnico XXI del D. Lgs. n. 163/2006;
2. comunicare, con congruo anticipo, almeno venti giorni, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, la data di inizio lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera;
3. dare preventiva comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche dei movimenti di terra più significativi, i quali dovranno avvenire sotto il controllo e l'assistenza di personale specializzato, senza alcun onere per la Soprintendenza che

svolgerà la direzione scientifica delle necessarie indagini archeologiche in caso di ritrovamenti;

4. effettuare una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa, ed. 1984, e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente Militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito "MARCHE";
5. rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota impone obblighi già con riferimento ad opere:
   - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
   - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri;
   - di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 kV;
6. operare nel rispetto delle norme antirumore, come è stato progettato per la fase di esercizio, nonché tendere a limitare l'impatto dei mezzi di cantiere sulla viabilità esistente (S.S. 16 "Adriatica", S.S. 76 "della Valdesino", variante S.S. n. 76 "Roma-Ancona");
7. porre particolare attenzione, durante la fase di realizzazione delle opere di attraversamento della principale asta fluviale (Fiume Esino), alla sicurezza idraulica e idrogeologica in modo da garantirne la compatibilità ambientale in genere;
8. eseguire lo smantellamento degli scali ferroviari della stazione di Falconara Marittima, nei tempi tecnici strettamente necessari, subito dopo il completamento e la messa in esercizio della nuova stazione di Jesi Interporto ad esso propedeutici.

RACCOMANDAZIONI – PARTE 2^A^

2.1 - Raccomandazioni in sede di progettazione esecutiva.

Si raccomanda al soggetto aggiudicatore di adoperarsi, in sede di progettazione esecutiva, per:

1. concordare con gli Enti locali la progettazione in esecutivo dell'attività di recupero dell'assetto funzionale delle aree di cantiere da consegnare, qualora possibile, ripristinate agli Enti stessi;
2. provvedere, qualora possibile, alla completa dismissione della attuale linea ferroviaria adriatica tra le stazioni di Falconara e Montemarciano e concordare con i Comuni gli eventuali progetti di riutilizzo delle aree;
3. tenere conto che le opere provvisorie necessarie per la cantierizzazione e per i siti di conferimento delle terre in esubero hanno la caratteristica di opere provvisorie ed in quanto tali possono essere sempre variate ed approvate in sede locale di intesa tra il soggetto aggiudicatore, la Regione ed i Comuni e che, ugualmente, con procedure in sede locate, su richiesta dei Comuni, alla fine dei lavori possono essere trasformate in opere permanenti.

ALLEGATO 2

1^ PARTE

ESPROPRI

La documentazione relativa agli espropri è contenuta nei seguenti elaborati progettuali:

FALCONARA

- ELABORATO N. 029704 002 PD GRXX 07 00 0001 RELAZIONE
- ELABORATO N. 029704 002 PD TGXX 07 00 0001 PIANO PARTICELLARE
- ELABORATO N. 029704 002 PD TGXX 07 00 0002 PIANO PARTICELLARE
- ELABORATO N. 029704 002 PD GRXX 07 00 0002 ELENCO DITTE
- ELABORATO N. 029704 002 PD GRXX 07 00 0003 PERIZIA DI SPESA

INTERPORTO DI JESI – NUOVO SMISTAMENTO

JESI

- ELABORATO N. 029704 003 PD GRXX 10 00 0001 RELAZIONE
- ELABORATO N. 029704 003 PD TGXX 10 00 0001 PIANO PARTICELLARE
- ELABORATO N. 029704 003 PD GRXX 10 00 0003 ELENCO DITTE
- ELABORATO N. 029704 003 PD GRXX 10 00 0005 PERIZIA DI SPESA

MONTE S. VITO E MONSANO

- ELABORATO N. 029704 003 PD GRXX 10 00 0002 RELAZIONE
- ELABORATO N. 029704 003 PD TGXX 10 00 0002 PIANO PARTICELLARE
- ELABORATO N. 029704 003 PD GRXX 10 00 0004 ELENCO DITTE
- ELABORATO N. 029704 003 PD GRXX 10 00 0006 PERIZIA DI SPESA

MONTEMARCIANO

- ELABORATO N. 029704 001 PD GRXX 04 00 0001 RELAZIONE
- ELABORATO N. 029704 001 PD TGXX 04 00 0001 PIANO PARTICELLARE
- ELABORATO N. 029704 001 PD GRXX 04 00 0002 ELENCO DITTE
- ELABORATO N. 029704 001 PD GRXX 04 00 0003 PERIZIA DI SPESA

2^ PARTE

INTERFERENZE

Le interferenze individuate nel progetto definitivo sono indicate nei seguenti elaborati:

1) Variante di Falconara - Interferenze con sottoservizi - Relazione e schede sottoservizi interferenti (cod. 0297-04-002-PD-GRXX-C6-00-0001-1).

2) Variante di Falconara - Interferenze con sottoservizi - Planimetria - Tav. 1 di 3 (cod. 0297-04-002-PD TGXX-06-0C 0001-0);

3) Variante di Falconara - Interferenze con sottoservizi - Planimetria - Tav. 2 di 3 (cod. 0297·04-002-P D-TGXX-06-0C-0002-0);

4) Variante di Falconara - Interferenze con sottoservizi - Planimetria - Tav. 3 di 3 (cod. 0297·04-002-P D· TG XX-06-0C-0003·0);

5) Interporto di Jesi - Nuovo Smistamento - Interferenze con sottoservizi - Relazione e schede sottoservizi interferiti (cod. 0297-04-003-PD-GRXX-08-00-0001-0);

6) Interporto di Jesi - Nuovo Smistamento - Interferenze con i sottoservizi - Planimetna generale (cod. 0297-04-003-PD-TGXX-08-00-0001-C).

ALLEGATO 3

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

N.B. Dall'entra in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i riferimenti all'art. 1 *septies* del decreto legge n. 629/1982, convertito dalla legge n.726/1982, e al D.P.R. n. 252/1998 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

12A02791

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 febbraio 2012.

Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, aggiornato al 15 febbraio 2012. (Deliberazione n. 18134).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il capo V del titolo V del libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *o)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la sezione V del capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione del citato art. 116 contenute nel regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 15 febbraio 2012, comprende 88 emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tenuti ad osservare le disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 29 febbraio 2012

Il presidente: VEGAS

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 15 febbraio 2012		
N. Prog.	**EMITTENTE**	**STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO**
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - ROMA	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA SPA - SONDRIO	azioni ord.
5	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
6	B. AGCI SPA - BOLOGNA	azioni ord.
7	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
8	B. VALSABBINA SCPA - VESTONE (BS)	azioni ord.
9	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.
10	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
11	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
12	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
13	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
14	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
15	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
16	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
17	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
18	B. INTERREGIONALE SPA - PISTOIA	azioni ord.
19	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
20	B. POP. DEL CASSINATE SCPA- CASSINO (FR)	azioni ord.
21	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
22	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
23	B. POP. DEL MEDITERRANEO SCPA - CASERTA	azioni ord.
24	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
25	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
26	B. POP. DELLE PROVINCE CALABRE S.C.P.A. - LAMEZIA TERME (CZ)	azioni ord.
27	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE - CAMPOBASSO	azioni ord.
28	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
29	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
30	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
31	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
32	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
33	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
34	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
35	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
36	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
37	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
38	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
39	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
40	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
41	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
42	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
43	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
44	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
45	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
46	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
47	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERAMO	azioni ord.
48	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
49	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA SPA - FORLI'	azioni ord.
50	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
51	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
52	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
53	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
54	CASSA DI RISP. DI CESENA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
55	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
56	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
57	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
58	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
59	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM IN AMM.NE STRAORDINARIA - RIMINI	azioni ord.
60	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
61	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
62	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
63	CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - SALERNO	azioni ord.
64	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
65	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
66	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
67	EUTELIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - AREZZO	azioni ord.
68	FARBANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
69	FARMANUOVA SPA - PALERMO	azioni ord.
70	FMR ART'E' SPA - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)	azioni ord.
71	HOUSE BUILDING SPA - IMOLA	azioni ord.
72	IPI SPA - TORINO	azioni ord.
73	IT HOLDING SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - PETTORANELLO DI MOLISE (IS)	azioni ord.
74	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
75	MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - CAVRIAGO (RE)	azioni ord.
76	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
77	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
78	NORDEST BANCA SPA - UDINE	azioni ord.
79	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord. - obbl.
80	SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord. - obbl. cv
81	SERFINA BANCA SPA - CHIETI	azioni ord.
82	S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS)	obbl. cv.
83	SNIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO	azioni ord.
84	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCARL - SPOLETO (PG)	azioni ord.
85	TBS GROUP SPA - ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES - TRIESTE	azioni ord.
86	UNIQA PROTEZIONE SPA - UDINE	azioni ord.
87	VENETO BANCA SCPA - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
88	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

12A02589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Fosfocin».

Con la determinazione n. aRM - 36/2012-2454 del 14 febbraio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Crinos S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FOSFOCIN.

Confezioni:

023492111 - descrizione: 12 compresse orosolubili 1 g;

023492034 - descrizione: iv 1 fl + 1 f 1 g 10 ml;

023492022 - descrizione: im 1 fl + 1 f 1 g 4 ml.

12A02522

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1982/2011 del 13 gennaio 2011, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ralydan».

Nell'estratto della determinazione n. 1982/2011 del 13 gennaio 2011 relativa al medicinale per uso umano RALYDAN pubblicato nel supplemento ordinario n. 32 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2011, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Confezione

70 mg/70 mg cerotto medicato 5 cerotti in singola bustina polyester/AL/PE laminate

AIC n. 038461364/M (in base 10) 14PRMD (in base 32)»;

leggasi:

«Confezione

70 mg/70 mg cerotto medicato 5 cerotti in singola bustina polyester/AL/PE laminate

AIC n. 038461036/M (in base 10) 14PRMD (in base 32).

12A02523

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Topiramato Dr. Reddy's».

Con la determinazione n. aRM - 35/2012-2996 del 13 febbraio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Reddy Pharma Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TOPIRAMATO DR. REDDY'S.

Confezioni:

039059011 - descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039059023 - descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039059035 - descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039059047 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039059050 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039059062 - descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039059074 - descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039059086 - descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039059098 - descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039059100 - descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039059112 - descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039059124 - descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

12A02524

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ossigeno Euroxan».

Con la determinazione n. aRM - 37/2012-2151 del 15 febbraio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Euroxan S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OSSIGENO EUROXAN.

Confezioni:

039022013 - descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 5 litri;

039022025 - descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 5 litri;

039022037 - descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VR da 14 litri;

039022049 - descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 14 litri;

039022052 - descrizione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola VI da 40 litri;

039022064 - descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1900 litri;

039022076 - descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 3300 litri;

039022088 - descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 10000 litri;

039022090 - descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile in acciaio da 31 litri;

039022102 - descrizione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile in acciaio da 38 litri.

12A02525

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ectiva».

Con la determinazione n. aRM - 33/2012-213 del 13 febbraio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abbott S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ECTIVA.

Confezioni:

034438010 - descrizione: 28 capsule 10 mg in blister

034438022 - descrizione: 30 capsule 10 mg in blister;

034438034 - descrizione: 56 capsule 10 mg in blister;

034438046 - descrizione: 60 capsule 10 mg in blister;

034438059 - descrizione: 90 capsule 10 mg in blister;

034438061 - descrizione: 98 capsule 10 mg in blister;

034438073 - descrizione: 120 capsule 10 mg in blister;
034438085 - descrizione: 280 capsule 10 mg in blister;
034438097 - descrizione: 28 capsule 15 mg in blister;
034438109 - descrizione: 30 capsule 15 mg in blister;
034438111 - descrizione: 56 capsule 15 mg in blister;
034438123 - descrizione: 60 capsule 15 mg in blister;
034438135 - descrizione: 90 capsule 15 mg in blister;
034438147 - descrizione: 98 capsule 15 mg in blister;
034438150 - descrizione: 120 capsule 15 mg in blister;
034438162 - descrizione: 280 capsule 15 mg in blister.

12A02526

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Ranbaxy».

Con la determinazione n. aRM - 34/2012-2826 del 13 febbraio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ranbaxy Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RISPERIDONE RANBAXY.

Confezioni:

038378016 - descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038378028 - descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038378030 - descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038378042 - descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038378055 - descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038378067 - descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038378079 - descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038378081 - descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

12A02527

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 133/2012 del 23 gennaio 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drosminette».

Nell'estratto della determinazione n. 133/2012 del 23 gennaio 2012 relativa al medicinale per uso umano DROSMINETTE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2012 serie generale n. 30 - supplemento ordinario n. 24 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

compresse in blister PVC/PVDC

leggasi:

compresse in blister AL-PVC/PVDC

12A02528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seroquel»

Estratto determinazione V&A/ 174 del 16 febbraio 2012

Titolare AIC: Astrazeneca S.P.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano (MI) Italia

Medicinale: SEROQUEL

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 032944011 - "25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse

AIC N. 032944023 - "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944035 - "100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944047 - "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944050 - "200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944062 - "compresse rivestite con film "confezione starter" 6 compresse 25 mg + 3 compresse 100 mg + 1 compressa 200 mg

AIC N. 032944074 - "150 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944086 - "150 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944098 - "300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944100 - "300 mg compresse rivestite con film" 60 compresse

AIC N. 032944112 - "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC N. 032944124 - "50 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944136 - "200 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944148 - "300 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

AIC N. 032944151 - "400 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02529

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Purinethol»

Estratto determinazione V&A/ 173 del 16 febbraio 2012

Titolare AIC: Laboratoires Genopharm S.A.S. con sede legale e domicilio in 10, Rue Enrico Fermi - 77462 Saint Thibault Des Vignes - Lagny Sur Marne - Cedex (Francia)

Medicinale: PURINETHOL

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1 e 5.2 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 010344012 - "50 mg compresse" 25 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02530

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Creon»

Estratto determinazione V&A/ 171 del 16 febbraio 2012

Titolare AIC: Abbott Products GmbH con sede legale e domicilio in Hans Bockler Allee, 20, D-30 173 - Hannover (Germania) (Germania)

Medicinale: CREON

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 029018025 - "25.000 U. Ph. Eur. CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 20 CAPSULE

AIC N. 029018037 - "25.000 U. Ph. Eur. CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO"50 CAPSULE

AIC N. 029018049 - "25.000 U. Ph. Eur. CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 100 CAPSULE

AIC N. 029018052 - "10.000 U. Ph. Eur. CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO"50 CAPSULE

AIC N. 029018064 - "10.000 U. Ph. Eur. CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 100 CAPSULE

AIC N. 029018076 - "10.000 U. Ph. Eur. CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 200 CAPSULE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Finastid»

Estratto determinazione V&A/ 169 del 16 febbraio 2012

Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.R.L. (codice fiscale 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 - Milano (MI) Italia

Medicinale: FINASTID

Variazione AIC: Modifica stampati

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 028309019 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 15 COMPRESSE

AIC N. 028309021 - " 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 30 COMPRESSE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02532

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 4 del 13 febbraio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 4 del 13 febbraio 2012 ha approvato le disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 2 marzo 2012 parte prima.

12A02789

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-058) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00